



Regolamento ACS – Campionato ticinese Kart 2025

Art. 1 - Organizzazione: L'Automobile Club Svizzero Sezione Ticino indice annualmente il Campionato ticinese Kart (CTK).

Art. 2 - Partecipazione: Possono partecipare al CTK i Soci della Sezione Ticino dell'Automobile Club Svizzero (ACS) che detengono una licenza (Giornaliera, NAT o INT) rilasciata dalla Commissione sportiva nazionale (CSN) di Auto Sport Schweiz (ASS) per l'anno in corso.

Art. 3 - Titoli: Il vincitore del CTK ottiene il titolo di Campione ticinese Kart, nelle rispettive categorie (Super Mini, Monomarcia/DD2, KZ).

Art. 4 - Gare valide: Tutte le gare di kart iscritte al Calendario sportivo nazionale di ASS che si svolgono entro il 31 ottobre dell'anno in corso, nonché gare internazionali. Tutti i risultati conseguiti dai partecipanti devono essere inoltrati alla Commissione sportiva della Sezione Ticino dell'ACS (lugano@acsti.ch) al più tardi 10 (dieci) giorni dopo lo svolgimento della gara, allegando un documento ufficiale comprovante il risultato conseguito.

Art. 5 - Punteggi: Per l'allestimento della classifica verranno presi in considerazione i 5 (cinque) migliori risultati conseguiti nelle competizioni indicate all'art. 4.

I punteggi verranno assegnati come segue:

1° Rango:	10 punti
2° Rango:	8 punti
3° Rango:	6 punti
4° Rango:	5 punti
5° Rango:	4 punti
6° Rango:	3 punti
7° Rango:	2 punti
8° Rango e seguenti:	1 punto

Fa stato il rango ottenuto all'interno della Categoria di riferimento (Super Mini, Monomarcia/DD2, KZ). Per le categorie con un numero di veicoli partecipanti compreso tra 2 e 4, il punteggio sarà dimezzato.

Art. 6 - Ex-equò: In caso di ex-equò è determinante il miglior punteggio tra quelli eventualmente scartati, ev. il secondo scartato, il terzo, e così di seguito. In caso di ulteriore parità la decisione in merito spetterà alla Commissione Sportiva della Sezione Ticino dell'ACS.

Art. 7 - Premi: Il vincitore del CTK riceverà in omaggio un'adesione gratuita di un anno all'ACS.

Art. 8 - Ricorsi: La Commissione Sportiva della Sezione Ticino dell'ACS è l'unico organo competente in caso di ricorsi relativi al Campionato. Il suo giudizio è inappellabile. La tassa di ricorso è fissata in CHF 200.- (duecento Franchi svizzeri) e verrà restituita in caso di accettazione



dello stesso. Il termine per l'inoltro di un ricorso è di 15 giorni a partire dalla pubblicazione della classifica ufficiale sul sito www.acsti.ch.

Art. 9 - Modifiche: La Commissione Sportiva della Sezione Ticino dell'ACS si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al presente Regolamento.

Lugano, 18.11.2024

Per la Commissione sportiva della Sezione Ticino dell'Automobile Club Svizzero

Claudio Ballinari
Presidente